DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti finlandesi, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/731/CEE del Consiglio (3);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere uno stabilimento sulla lista comunitaria e revocare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria di un altro stabilimento per le frattaglie;

considerando che, per lo stabilimento sopramenzionato, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle frattaglie che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di frattaglie provenienti da questo stabilimento e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste frattaglie;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/731/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Le frattaglie provenienti dallo stabilimento per le quali l'approvazione per questa categoria di carni fresche è revocata possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 agosto 1983.

2. Il certificato sanitario che accompagna le frattaglie spedite da questo stabilimento dopo il 1° agosto 1983 deve recare la menzione « frattaglie prodotte prima del 1° agosto 1983 ».

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° agosto 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero di autorizzazione	Nome	Indirizzo
	I. CARNI BOVINE	
	A. Macello e laboratorio di sezionamento	
17	Forssan Teurastamo Oy	Forssan
	B. Macello	
7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
	II. CARNI SUINE	
	A. Macelli e laboratori di sezionamento	
13	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Salo
17	Forssan Teurastamo Oy	Forssan
22	Itikka	Nurmo
	B. Macelli	
7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
73 (1)	Pouttu Oy	Kannus
	III. DEPOSITI FRIGORIFERI	
91	Pakastamo Oy	Pitäjänmäki
92	Pakastamo Oy	Kolohonka

(1) Frattaglie escluse.